



## **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DI CONDUTTORI DI ALLOGGI PER IL SOSTEGNO DEI CANONI DI LOCAZIONE 2020 (ANNUALITA' 2019)**

### **RICHIAMATE:**

- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n.1815 del 28/10/2019;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione Val d'Enza n. 5 del 10/01/2020;

**è indetto un avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi economici in favore di conduttori di alloggi per il sostegno dei canoni di locazione, dal 14/01/2020 al 28/02/2020 secondo le modalità di seguito riportate:**

### **1. DESTINATARI E REQUISITI**

Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti sia al momento della **presentazione della domanda che della chiusura del bando:**

#### **A) Cittadinanza**

**A.1) Cittadinanza italiana oppure**

**A.2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea oppure**

**A.3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea: per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex DLgs n.286/98 s.m.i.)**

*Nota bene:* Ai sensi dell'art. 41, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo Unico coordinato sull'immigrazione" e successive modifiche, sono ammissibili al contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata presentata istanza di rinnovo del permesso; prima dell'erogazione del contributo si provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.

#### **B) Residenza**

**Residenza anagrafica nei Comuni efferenti l'Unione Val d'Enza nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell'assegnazione.**

*Nota bene:* In caso di trasferimento della residenza in altro Comune diverso dai Comuni afferenti l'Unione Val d'Enza dopo la presentazione della domanda e chiusura del bando, prima dell'erogazione del contributo, verrà verificato che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe sia conclusa con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nel nuovo Comune di residenza (art. 19 del DPR n. 223 del 30/05/1989 e successive modifiche).

In caso di trasferimento di residenza in altro Comune diverso dai comuni afferenti l'Unione Val d'Enza il contributo sarà calcolato in relazione ai mesi relativi ai canoni di locazione per l'alloggio situato nei Comuni dell'Unione Val d'Enza.

#### **C) Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo**

**C.1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nei Comuni afferenti l'Unione Val d'Enza (con esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9), redatto ai**



sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

**Nota bene:** Si rammenta che:

- i contratti di locazione secondo l'ordinamento vigente possono essere stipulati ai sensi della legge n.431/98 e del codice civile, ivi compresi contratti in locazione permanente e di edilizia agevolata convenzionata;
- ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n. 431/98, a decorrere dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, per la stipulazione di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta. Ai sensi del DPR n. 131 del 30/04/1986 e successive modifiche, sono comunque soggetti ad imposta di Registro i contratti verbali eventualmente stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge n. 431/98 e tacitamente rinnovati, che possono essere presentati ai fini del presente bando.

**C.2) Titolarità di un contratto d'assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, nei Comuni afferenti l'Unione Val d'Enza, con esclusione della clausola della proprietà differita.** La sussistenza della predetta condizione deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante riportando **anche l'importo della "corrisposta di godimento" per l'anno 2019 ed il relativo regime fiscale.**

**C.3) Titolarità nell'assegnazione di un alloggio comunale nei Comuni afferenti l'Unione Val d'Enza, alle seguenti condizioni:**

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della ex Legge n. 392/78 ("equo canone") e della ex Legge n. 359/92 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal Comune stesso, a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra. **La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.**

Si rammenta, per i requisiti di cui al punto C), che:

- in caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno ammessi a contributo solo i contratti **stipulati entro la data di scadenza del presente Bando**, con la relativa imposta pagata;

- si provvederà ad accertare l'avvenuta registrazione, entro il termine previsto per l'erogazione del contributo, qualora la domanda d'ammissione sia presentata prima della registrazione del contratto.

#### **D) Situazione economica per la presentazione della domanda**

**Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), ai sensi del DPCM n.159/2013 e s.m.i., relativo al nucleo familiare richiedente, deve essere superiore o uguale ad € 3.000,00 e inferiore o uguale ad € 17.154,00.**

**Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.**



**I requisiti relativi alla situazione economica sono desunti da valida Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS o dall'Amministrazione competente secondo la vigente legislazione in materia di ISEE,**

Si specifica che in assenza dell'Attestazione ISEE valida entro la data di scadenza del presente Bando (28/02/2020) è possibile presentare DSU valida oppure ricevuta di appuntamento presso gli Enti Autorizzati alla predisposizione della nuova DSU. **L'attestazione ISEE va comunque presentata entro il 31.03.2020.**

#### **E) Causa di esclusione dal contributo**

**Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:**

- 1) Canone mensile di affitto, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT ed escluse le spese condominiali, superiore ad € 700,00;
- 2) essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza o Pensione di Cittadinanza di cui al D.lgs. 4/2019 convertito con modificazioni della legge n. 26/2019;
- 3) avere ricevuto nell'anno 2019 un contributo del Fondo per la "Emergenza abitativa" derivante dalle deliberazioni della Giunta Regionali n. 817/2012, n.1719/2013 e n. 1221/2015 ed eventuali future concessioni di fondi
- 4) aver ricevuto nell'anno 2019 un contributo a valere sul Fondo per la "Morosità incolpevole", di cui all'art. 6, comma 5 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- 5) l'essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- 6) la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
- 7) l'essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida.

**Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:**

- 1) la titolarità dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- 2) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- 3) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;



4) il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso al contributo qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

## 2. INFORMAZIONI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La **domanda di partecipazione dovrà essere presentata**, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., **dal 14 Gennaio 2020 ed entro le ore 12.00 del 28 Febbraio 2020**. Non sono ammesse deroghe.

La domanda dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE presso gli Sportelli Sociali Territoriali del Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico verificabili sul sito [www.unionevaldenza.it](http://www.unionevaldenza.it)**.

**La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE, maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.**

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare devono essere comprovati con autocertificazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2019 può essere presentata una sola domanda. Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda separatamente per la propria porzione di alloggio;

Nel caso di persona soggetta a protezione giuridica la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da persona abilitata ai sensi di legge.

Si prevede che il contributo assegnato possa essere erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone, in seguito di una presa in carico e di un progetto di Servizio Sociale.

**In ogni caso, per ritenersi completa, la domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:**

- fotocopia non autenticata di un documento d'identità del richiedente (art. 38 DPR n. 445/2000; art. 65 D.lgs. 82/2005)
- fotocopia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno annuale in corso di validità, solo per i cittadini non comunitari;
- fotocopia di valida Attestazione ISEE ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., e della relativa DSU;
- fotocopia del contratto (o dei contratti) di locazione riportante: gli estremi dei conduttori, le eventuali cessioni/subentri, proroghe o rinnovi, il canone di locazione, la durata contrattuale e la relativa registrazione;



### 3. CANONE DI LOCAZIONE - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO - GRADUATORIA

Le domande presentate nei singoli Comuni dell'Unione Val d'Enza vengono collocate in un'unica graduatoria distrettuale in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE del nucleo familiare.

In caso di incidenza uguale, avrà la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

**In caso di domande con medesimo valore ISEE avrà la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto;**

**Il canone che verrà preso a riferimento sarà quello indicato nel contratto di locazione, senza la rivalutazione ISTAT e sarà quello utilizzato per la determinazione dell'importo del contributo**

Nel caso di contratto registrato prima dell'1/1/2019 e con data di scadenza (anche a seguito di proroga o rinnovo) successiva al 31/12/2019, il canone di locazione per il calcolo d'incidenza di cui sopra coinciderà con quello annuale.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale faccia seguito la stipula di nuovo contratto di locazione (purché il nuovo alloggio sia sempre situato nei comuni della Val d'Enza), occorre allegare alla domanda copia di entrambi i contratti, con la documentazione attestante il pagamento delle ultime mensilità di entrambi. Si provvederà a calcolare l'incidenza della somma dei canoni dei due contratti a valere sull'anno 2019 rispetto al valore ISEE, sulla base dell'effettivo numero dei mesi di locazione.

In ogni caso, per il calcolo dell'incidenza tra canone e valore ISEE, si farà sempre riferimento all'effettivo numero dei mesi di locazione che nell'anno 2019 sono previsti dal contratto (o dai contratti) prodotto/i dal richiedente in fase di domanda. Le frazioni di mese inferiore a 15 gg. sono escluse dal calcolo; una frazione uguale o superiore a 15 gg. invece è considerata come un mese intero.

**Il contributo erogato è pari a un massimo di N. 3 mensilità del canone di locazione, per un importo comunque non superiore ad € 2.100,00. L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria fino ad esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano complessivamente € 86.341,62. Un ulteriore somma, pari ad € 36.848,05, derivante del Fondo Morosità Incolpevole, sarà erogata ai richiedenti dei Comuni di Bibbiano, Montecchio Emilia e Sant'Ilario d'Enza, scorrendo i richiedenti inseriti in graduatoria.**

In esito alla conclusione dell'istruttoria delle singole domande, **entro 120 giorni dalla data di chiusura del bando**, l'Unione Val d'Enza provvederà a pubblicare, **con effetto di notifica ai richiedenti**, la graduatoria provvisoria sul sito ufficiale dell'Unione Val d'Enza e dei singoli Comuni e ad affiggere la stessa presso le sedi degli Sportelli Sociali Territoriali;

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 30 gg. dalla pubblicazione, presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza. Dopo avere esaminato i ricorsi, sarà approvata la graduatoria definitiva. Trascorsi i suddetti 30 gg. senza ricorsi e/o osservazioni, la graduatoria provvisoria diventa automaticamente definitiva.



#### **4. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I richiedenti che risultano beneficiari di contributo, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria distrettuale definitiva, devono presentare presso lo Sportello Sociale del Comune di residenza, le regolari ricevute attestanti il pagamento delle ultime tre mensilità dell'anno 2019 del canone di locazione unitamente alle coordinate IBAN necessarie per l'erogazione del contributo.

Nel caso in cui le suddette ricevute non vengano presentate per morosità o risultino morosità uguali o superiori all'entità del contributo e il nucleo sia in carico al Servizio Sociale, il contributo è liquidato direttamente al proprietario dell'alloggio.

#### **5. DECESSO**

In caso di decesso dell'avente diritto, il contributo sarà assegnato al soggetto, appartenente allo stesso nucleo ISEE, che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della ex Legge n. 392/1978 e s.m.i.. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario della domanda sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione dell'elenco dei beneficiari e non esista altro soggetto, appartenente allo stesso nucleo ISEE, che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa.

#### **6. CONTROLLI**

L'Unione Val d'Enza effettuerà i controlli sulle autocertificazioni per la parte di competenza, ai sensi del DPR n. 445/2000, art. 46, 47, 71 e 72. I controlli saranno eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Nel caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo, l'Unione Val d'Enza, prima dell'erogazione del contributo, accerterà che i Servizi Sociali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico-sociale del nucleo familiare.

Nel caso di valore ISEE molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita di lavoro etc.) l'Unione Val d'Enza, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo non è conosciuto dai Servizi Sociali.

#### **7. ALTRE DISPOSIZIONI**

Nell'ambito della presentazione della domanda, il richiedente partecipa, in forma anonima, alla compilazione della "Scheda di rilevazione del disagio abitativo finalizzata alla conoscenza del fabbisogno" che ha lo scopo di fornire alla Regione Emilia Romagna elementi di conoscenza per una migliore programmazione delle risorse finanziari regionali disponibili. La partecipazione alla rilevazione non comporta la concessione di alcun beneficio economico a favore del nucleo familiare che lo compila.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del Regolamento UE GDPR n. 2016/679.

#### **ALLEGATI:**

- 1) Modulo di domanda
- 2) Scheda di rilevazione del disagio abitativo RER finalizzata alla conoscenza del fabbisogno